SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 109

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 25 aprile 1971)

INDICE

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO, CATALANO: Perchè venga ristabilita la legalità nell'ufficio interprovinciale dell'ENPAS di Napoli (4478) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2824

ARCUDI, DE LEONI: Perchè i produttori di mandarini della provincia di Palermo possano fruire delle provvidenze previste dai regolamenti CEE (4311) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 2825

BALBO: Problema determinatosi in forza del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1969 sulla denuncia delle giacenze per i vini tipici Barolo e Barbaresco (3047) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2826

BISORI: Sulla circolare della Direzione generale miglioramenti fondiari che blocca l'estinzione anticipata dei mutui (4543) (risposta NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2827

BOSSO: Grave situazione determinatasi tra i produttori di vini dolci naturali per la soprattassa prevista dalla legge francese n. 70/601 del 1970 (4198) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 2828

BRUSASCA: Per un migliore assetto dell'attività degli istituti sperimentali di Asti per l'enologia e di Conegliano per la viticoltura (4336) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2828

CARUCCI: Provvedimenti da adottare perchè l'ente di sviluppo di Bari liquidi agli assegnatari di Marina di Ginosa espropriati, la quota loro spettante all'atto della stipula del contratto di compravendita (2317) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 2829

CELIDONIO: Misure da adottare per salvare dalla speculazione l'isola di Montecristo (3910) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2830

Per l'estensione del contributo integrativo ai coltivatori di aglio rosso della Valle Peligna (4553) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2831

In merito alla realizzazione di un nuovo dormitorio presso lo scalo ferroviario di Sulmona (4832) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . 2831

CELIDONIO, BARDI: Sul regolamento comunitario relativo all'abbattimento di vacche da latte (4127) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2832

CODIGNOLA: Sulla vertenza sindacale in atto presso l'azienda OARN di Genova (4378) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 2833

COLELLA: Provvedimenti da adottare in relazione alla prossima scadenza della normativa comunitaria in materia di ristorni sugli ortofrutticoli trasformati (4256) (risposta NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2834

CORRAO: Provvedimenti da adottare a favore del mercato vinicolo della Sicilia danneggiato dai Regolamenti comunitari (4374) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2834

CORRIAS Efisio: Provvedimenti da adottare per risolvere la situazione delle ferrovie secondarie esistenti in Sardegna (4852)

(risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . . . *Pag.* 2835

DINARO: Per un aumento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, con particolare riferimento alla provincia di Reggio Calabria (4280) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2835

DINDO, PREMOLI: Sulla Raccomandazione n. 570 relativa alle politiche della pesca in Europa (2676) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2837

FERRI: Sulla costruzione, in Roma, di un grosso complesso edilizio da parte della società « Monte Amiata » (4389) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 2839

FUSI: Per sapere se sia vero che, pur esistendo le disponibilità per pagare le rette ospedaliere dovute dall'INAM per il 1970, siano state sospese, per disposizioni superiori, tali erogazioni a tutti gli ospedali della Toscana (4791) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2840

GERMANO': Per l'eliminazione del passaggio a livello esistente sulla strada statale n. 113 (Barcellona Pozzo di Gotto) (4914) (risposta VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2840

LI VIGNI: Sul trasferimento da Cagliari a Porto Vesme, disposto dalla Direzione generale delle dogane, del rappresentante sindacale Felice Giardina (4776) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2840

LUCCHI: Ritardi nella concessione dell'assegno mensile di assistenza a favore dei mutilati e invalidi civili (4749) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2841

MAGNO: Per l'elettrificazione di alcune zone di riforma dell'agro di Manfredonia (Foggia) (4070) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2842

MAGNO, STEFANELLI, CARUCCI, DE FALCO, DI VITTORIO BERTI Baldina: Sulla grave situazione del mercato vinicolo in Puglia (4437) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2842

MURMURA: Perchè venga stabilita una nuova data per le prove d'esame per il concorso per applicati bandito dall'INPS e svoltosi a Salerno, per i giovani che non hanno potuto parteciparvi a causa di un improvviso sciopero ferroviario (4428) (risposta DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2843

PINTO: Sulle contravvenzioni elevate a carico di alcune raccoglitrici di olive di Stella Cilento (Salerno) (4440) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2844

PREMOLI: Sulla Raccomandazione n. 586 relativa alla protezione della natura (3276) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 2845

Sulla Raccomandazione n. 579 relativa alla situazione forestale in Europa (3287) (risposta NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2846

Sulla Raccomandazione n. 593 relativa alle condizioni dei giovani lavoratori (3294) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2846

Sulla Raccomandazione n. 576 relativa alla politica agricola in Europa (3300) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2849

Sulla Raccomandazione n. 626 relativa ai problemi giuridici posti dall'inquinamento dei mari (4736) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2850

Sulla Raccomandazione n. 624 relativa alla protezione giuridica dei consumatori (4742) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2850

ROMANO: Per l'assunzione di personale diurnista a contratto trimestrale nelle ricevitorie del lotto (4548) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2851

SAMMARTINO: Sulla mancata costruzione degli asili infantili a suo tempo previsti nel comune di Agnone (Isernia) e nelle frazioni Villa Canale e Sant'Onofrio (4901) (risposta TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 2852

SECCHIA, BERA: Sulla reintegrazione in servizio dei carabinieri di Bergamo imputati per violenza e abuso di potere nei confronti di alcuni cittadini (5010) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 2852

TIBERI: Provvedimenti da adottare per evitare che si verifichino nuovi ritardi nel pagamento delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva (4240) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2853

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO, CATALANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per ristabilire la legalità nell'Ufficio interprovinciale dell'ENPAS di Napoli, violata continuamente dal direttore della sede, dottor Domenico Ierardo, il quale ritiene di poter dirigere l'ufficio ignorando ogni disposizione di legge, favorendo sfacciatamente la carriera di

alcuni dipendenti e danneggiando gravemente il diritto allo sviluppo della carriera della stragrande maggioranza del personale.

In particolare, gli interroganti chiedono se il Ministro intende disporre affinchè il commissario straordinario dell'ENPAS annulli tutti i rapporti informativi redatti dal direttore della sede di Napoli, dato che il dottor Ierardo ha redatto da solo sia il rapporto informativo che il giudizio complessivo degli impiegati amministrativi della sede di Napoli, in violazione al regolamento del personale dell'ENPAS ed agli articoli 49, 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè in difformità di quanto avviene in tutte le altre sedi dell'ENPAS.

Infine, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti adotterà il commissario straordinario dell'Ente a carico del direttore dottor Ierardo, sia per le citate violazioni di legge, sia per il comportamento dello stesso nei confronti dei rappresentanti sindacali locali, ai quali, nei giorni scorsi, assicurava il rispetto della legge per la compilazione dei rapporti informativi degli impiegati per il 1970, mentre già aveva trasmesso alla direzione generale detti rapporti redatti ancora una volta globalmente soltanto da lui. (int. scr. - 4478)

RISPOSTA. — La prima parte dell'interrogazione si riferisce alle violazioni della legalità che sarebbero state operate dal direttore dell'ufficio di Napoli, dottor Domenico Ierardo. La Direzione generale dell'ENPAS, interpellata al riguardo, ha respinto tali accuse ed ha espresso un giudizio positivo sul funzionario.

Per quanto riguarda in particolare la compilazione delle note annuali di qualifica, il predetto Istituto ha comunicato che il dottor Ierardo si è sempre tenuto nella più perfetta legalità osservando il preciso disposto dell'articolo 16 del Regolamento organico del personale che, al primo e secondo comma, così dispone: « Le note di qualifica sono compilate dal Direttore generale per i Capi servizio e per i Dirigenti periferici e dai Capi servizio e dai Dirigenti periferici per il personale da essi rispettivamente dipendente ».

« Le note compilate dal Direttore generale sono rivedute dal Presidente; quelle compilate dai Capi servizio e dai Dirigenti periferici dal Direttore generale ».

La presenza di una esplicita norma regolamentare in merito alla compilazione delle note rende nella fattispecie inapplicabili le disposizioni del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dalla signoria vostra onorevole; infatti, ai sensi dell'articolo 85 dello stesso Regolamento organico le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato estendono la loro efficacia ai dipendenti dell'Ente solo « per tutto quanto non esplicitamente stabilito dal presente regolamento ».

Ove, comunque, gli interessati ritengano sussistere elementi atti a configurare lesioni di situazioni giuridiche soggettive, potranno avvalersi, per la loro rimozione, degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento giuridico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

9 aprile 1971

ARCUDI, DE LEONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare, od abbia già adottato, per garantire ai produttori di mandarini dei comuni del palermitano la possibilità di fruire delle provvidenze previste dai regolamenti CEE che consentono di superare le crisi di mercato.

In particolare, si chiede di sapere se il Ministro ritiene di poter applicare in favore dei mandarinicoltori palermitani le medesime agevolazioni già concesse nella decorsa campagna ai produttori di arance della Sicilia orientale e, in maniera specifica, l'assunzione degli oneri di ritiro e dei relativi interessi bancari da parte dell'AIMA, nonchè l'avvio dei mandarini da ritirare alla trasformazione industriale.

Quanto sopra si chiede perchè la situazione ha raggiunto un grado di notevolissima gravità per la stasi persistente di mercato e per i prezzi estremamente bassi che, non compensando nemmeno le sole spese di coltivazione e raccolta, minacciano di compro-

mettere definitivamente l'economia di parecchie migliaia di piccole aziende della zona. (int. scr. - 4311)

RISPOSTA. — Si premette che i mandarineti di numerose zone del palermitano hanno la caratteristica di produrre, in alta percentuale, frutti di piccola pezzatura, a causa della insufficiente razionalità degli impianti (sesti stretti, piante vecchie, eccetera) per cui, in tali zone, la situazione denunciata dalla signoria vostra onorevole è piuttosto ricorrente.

Tale situazione è stata aggravata, nella campagna 1970-71, dall'andamento climatico siccitoso, verificatosi nel periodo vegeto-produttivo, nel palermitano, per cui, all'inizio della compagna stessa, i mandarini di pezzatura piccola hanno incontrato notevoli difficoltà di collocamento.

Tuttavia, le quotazioni di mercato, rilevate dalla Camera di commercio per il prodotto pilota, si sono mantenute sempre al di sopra del prezzo di acquisto e ciò non ha consentito il riconoscimento della situazione di crisi grave.

Per ovviare a tale situazione, l'« Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli nella zona della provincia di Palermo », avvalendosi della facoltà concessa dal regolamento CEE n. 159/66, modificato ed integrato dal regolamento n. 2515/69, ha provveduto al ritiro dalla vendita di quantità di prodotto, sul cui valore l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo corrisponderà una compensazione finanziaria, a norma dei citati regolamenti comunitari.

Risulta, peraltro, che le quantità di mandarini conferite sono piuttosto esigue (circa 225 quintali) anche perchè il mercato, sin dai primi giorni del 1971, ha registrato un sensibile risveglio, sia per la domanda interna, sia, soprattutto, per quella estera.

Per quel che concerne, infine, l'auspicata assunzione degli oneri di ritiro e dei relativi interessi bancari da parte dell'AIMA, si rammenta che l'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, prevede soltanto la possibilità della concessione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un concorso negli interessi sui prestiti contratti per le operazioni di ritiro dal mercato, nella misura massima del 4 per cento annuo del capitale mutuato, ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

BALBO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere come voglia provvedere al problema che si è venuto a creare in forza del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1969 sulla denuncia delle giacenze per i vini tipici « Barolo » e « Barbaresco ».

Tale decreto, con la sua entrata in vigore, blocca l'attività commerciale di detti vini per le annate antecedenti al 1967, con grave nocumento economico sia per i produttori di vini, sia per i produttori di uve dei comprensori a denominazione di origine controllata « Barolo » e « Barbaresco ».

L'interrogante chiede al Ministro se non intenda concedere la proroga dei termini del citato decreto onde sbloccare l'attuale paralisi assoluta delle aziende, paralisi che non potrà che provocare, oltre ai danni predetti, gravi ed immediate ripercussioni sulla manodopera dipendente.

Tale improrogabile necessità è stata prospettata in una riunione indetta dalla Camera di commercio di Cuneo presso il Palazzo civico di Alba.

A quella riunione erano presenti 114 aziende produttrici di vino « Barolo » e « Barbaresco », nonchè commercianti, industriali ed invecchiatori di vini di origine controllata di detti tipi.

Il problema richiede pertanto una rapida soluzione, onde si auspica che il Ministro voglia prendere in sollecita considerazione tale possibilità. (int. scr. - 3047)

RISPOSTA. — Si risponde per competenza, facendo presente che le difficoltà sorte nel primo periodo di applicazione del decreto

presidenziale 7 novembre 1969, contenente disposizioni in materia di smaltimento delle giacenze di vini a denominazione di origine, possono ormai ritenersi superate.

Si precisa che, nella commercializzazione dei vini in questione, provenienti dalle vendemmie 1967 e precedenti, la situazione si è normalizzata quasi subito, e ciò sia per la collaborazione dei commercianti e dei produttori detentori dei vini stessi, sia per il celere servizio effettuato dagli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, di cui all'articolo 2 del citato provvedimento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

BISORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se il Governo sia informato del grave malcontento suscitato dalla circolare n. 13, della Direzione generale miglioramenti fondiari, con la quale è stata praticamente bloccata l'estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

2) se risulti al Governo che, in conseguenza di tale circolare, molte opere già autorizzate ed eseguite in funzione del predetto articolo 16 non possono venir liquidate, con gravi danni per le economie delle aziende diretto-coltivatrici, impossibilitate a far fronte agli impegni assunti con le ditte che hanno eseguito tali opere;

3) se non ritenga opportuno rivedere la materia affrontata dalla predetta circolare, in modo da restituire serenità e tranquillità ai coltivatori diretti interessati alla questione. (int. scr. - 4543)

RISPOSTA. — Le determinazioni adottate con la nota circolare n. 13 del 26 ottobre 1970, sono conseguenti ad un approfondito esame, effettuato congiuntamente ai rappresentanti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia — Servizio vigilanza sulle aziende di credito — in merito alla concessione di mutui cosiddetti « indiretti », cioè posti in essere al solo scopo di ottenere l'attualizzazione delle 30 annualità di concorso statale negli interessi spettanti per il periodo di ammortamento, più il concorso nel periodo di preammortamento.

Trattasi, nella specie, di operazioni il cui *iter* procedurale è difforme da quello disciplinato dall'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge fondamentale sul credito agrario 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Quest'ultimo articolo prevede, infatti, l'erogazione di somministrazioni rateali in conto del mutuo e per importi commisurati al piano tecnico e finanziario, in base al quale il finanziamento è stato concesso, nonchè la subordinazione delle successive somministrazioni all'accertamento della regolare esecuzione delle parti del piano, corrispondenti alle somministrazioni già fatte.

Proprio in funzione di dette somministrazioni rateali, l'articolo 55 — III comma — del citato regolamento di esecuzione prevede la concessione di un concorso statale negli interessi, dalla data della prima somministrazione fino all'inizio del periodo di ammortamento, oltre, beninteso, al concorso per il periodo dell'ammortamento medesimo.

Si è, quindi, in presenza di un negozio che, pur restando, nella sua strutturazione, di diritto privato, si caratterizza di elementi pubblicistici, tra i quali il diretto intervento dello Stato sotto forma di concorso statale negli interessi, attesa la destinazione del credito a finalità d'interesse pubblico qual è lo sviluppo ed il miglioramento dell'economia agricola. Ne consegue che, per il noto principio della tipicità e tassatività delle operazioni di impegno di pubblico denaro, non è consentita l'utilizzazione di somme secondo modalità diverse da quelle prescritte dalla legge.

Non si disconosce che le menzionate operazioni « indirette » hanno consentito alle ditte beneficiarie — soprattutto a quelle maggiormente sprovvedute di garanzie reali a cautela dell'esposizione finanziaria — di acquisire il beneficio del sussidio finanziario dello Stato, attraverso l'attualizzazione delle rate di concorso statale, per opere di miglio-

ramento fondiario riconosciute ammissibili all'intervento pubblico, giusta nulla-osta ministeriali ed accertamenti effettuati ad intervenuta esecuzione delle opere dai competenti organi dell'Amministrazione.

Ciò nonostante, si tratta pur sempre di un'acquisizione di benefici pubblici, realizzata con procedure contrastanti con quelle previste dalle leggi vigenti e, come tali, non ammissibili.

È su detta diffomità che, con la citata circolare, il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia — Servizio vigilanza sulle aziende di credito — e questa Amministrazione hanno richiamato l'attenzione degli istituti di credito autorizzati al credito agrario di miglioramento con il concorso statale negli interessi.

Al riguardo, si precisa che anche se non si dovesse dare consistenza ai dubbi di liceità avanzati dalla Banca d'Italia, certo è che l'estinzione anticipata prima che l'operazione creditizia sia entrata in ammortamento distrugge ogni funzione bancaria, che consiste nella raccolta e nella distribuzione del danaro e non già nella pura e semplice attualizzazione del concorso statale.

Peraltro, per le operazioni già stipulate alla data di ricezione della circolare, è stato precisato che, nei casi in cui l'estinzione anticipata intervenga prima del decorso di due anni, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione all'organo di quest'Amministrazione che ha provveduto alla concessione del concorso statale negli interessi.

Pertanto, gli operatori agricoli e, in particolare, i coltivatori diretti, che non siano in possesso di garanzie reali e che necessitino di agevolazioni statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, debbono far ricorso, anzichè alle anzidette operazioni anomale, agli specifici interventi (contributi in conto capitale) espressamente previsti dallo stesso articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

BOSSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali passi il nostro Governo abbia compiuto o intenda compiere presso il Governo francese e quali provvedimenti intenda eventualmente adottare per far fronte alla grave situazione provocata tra i produttori italiani di vini dolci naturali tipo Moscato, Pantelleria e Passito Caluso dalla soprattassa, proibitiva e discriminatoria, prevista dalla legge francese n. 70601 del 10 luglio 1970. (int. scr. - 4198)

RISPOSTA. — S'informa la signoria vostra onorevole che sono in corso trattative bilaterali con esperti dell'amministrazione francese, volte a raggiungere, al più presto, una soluzione soddisfacente del problema relativo all'esportazione in Francia dei nostri vini dolci naturali, tra i quali quelli citati dalla signoria vostra onorevole medesima.

Le difficoltà sinora incontrate consistono essenzialmente nella condizione, posta da parte francese, in base alla quale, a norma di specifici disciplinari, le regole di produzione di tali vini debbono essere comparabili a quelle relative ai corrispondenti vini francesi, già da tempo disciplinati.

Si ha, tuttavia, motivo di ritenere prossima una soluzione transitoria del problema, in attesa che la regolamentazione dei vini italiani naturalmente dolci sia definita in base alla legge 12 luglio 1963 n. 930, concernente la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

BRUSASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se il Governo non ritenga opportuno, per un migliore assetto dell'attività degli Istituti sperimentali di Asti per l'enologia e di Conegliano per la viticoltura:

a) ridurre da quattro a tre le sezioni operative dell'Istituto di Conegliano ed aumentare da tre a quattro quelle periferiche,

aggiungendo alle esistenti in Asti, Arezzo e Bari, quella di Velletri;

b) attribuire all'Istituto di Asti, in sostituzione della sezione periferica di Velletri, una sezione a Conegliano.

Con tali provvedimenti, che non richiedono nè maggiori oneri finanziari nè aumento di personale, i servizi dei due Istituti aderirebbero più razionalmente ai rispettivi compiti. (int. scr. - 4336)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha allo studio uno schema di disegno di legge, inteso ad apportare modifiche al decreto legislativo 23 novembre 1967, n. 1318, sul riordinamento della sperimentazione agraria.

In tale sede, le proposte formulate dalla signoria vostra onorevole sono oggetto di attenta considerazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

CARUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato che negli anni 1960-63 alcuni assegnatari di Marina di Ginosa (Taranto) furono sottoposti ad esproprio per complessivi metri quadrati 89.012 di terreno;

constatato che l'indennità degli espropri in oggetto ammonta a lire 3.996.347, di cui lire 2.407.115 di spettanza degli assegnatari;

visto che la stipula del contratto di compravendita richiede la sottoscrizione sia dell'assegnatario, sia dei procuratori dell'Ente di sviluppo;

tenuto presente che i procuratori di tale Ente, all'atto della stipula del contratto di compravendita del terreno espropriato, per disposizioni ricevute, non intendono corrispondere agli assegnatari la quota di loro spettanza;

si chiede di sapere quali disposizioni il Ministro intende impartire all'Ente di sviluppo di Bari perchè agli assegnatari, all'atto della stipula del contratto di compravendita, sia corrisposta la quota di loro spettanza, indipendentemente dai loro rapporti economici con l'Ente stesso, e se non ritiene opportuno avviare a rapida soluzione tale problema onde eliminare il danno economico che si procura agli assegnatari ritardando il pagamento delle quote espropriate, anche in considerazione dell'urgente bisogno del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto di definire le pratiche con gli enti finanziatori delle opere. (int. scr. - 2317)

RISPOSTA. — I rapporti venutisi a determinare, tra l'ente di sviluppo in Puglia e Lucania e gli assegnatari interessati, per la ripartizione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità di alcuni poderi, sono stati esaminati in una riunione, tenuta presso il Ministero, nel corso della quale si è, in via preliminare, convenuto di addivenire alla consensuale cessione agli enti esproprianti dei terreni oggetti dell'esproprio.

In ordine, poi, ai rapporti con gli assegnatari ed all'incidenza dei loro diritti sull'indennità di esproprio, si sono esaminati vari casi e si è convenuto che, ove si tratti di piccole superfici di terreno, tali da non incidere sulla consistenza e funzionalità del podere, l'intero importo dell'indennità di esproprio possa essere attribuita all'assegnatario, con facoltà di non far luogo alla compensazione con i debiti eventualmente accesi verso l'ente, il quale rimane garantito dalla prosecuzione del rapporto d'assegnazione.

È, peraltro, evidente che, qualora le pur piccole superfici di terreno importino indennizzi di misura sensibile per particolari circostanze, sarà bene richiedere una compensazione, sia pure parziale, con le situazioni debitorie.

Nella ipotesi, invece, di provvedimenti espropriativi incidenti su tutta la superficie poderale, l'ente dovrà operare la compensazione dei debiti dell'assegnatario, risolvendosi in tal caso il rapporto di assegnazione.

Alla stessa conclusione si può pervenire qualora l'esproprio colpisca la maggior parte della superficie assegnata.

In ogni caso spetta all'ente la residua somma capitale relativa al prezzo di asse-

gnazione, eventualmente ancora dovuta dall'assegnatario all'epoca dell'esproprio.

Nell'eventualità, infine, che l'assegnatario chieda — ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379 — il riscatto anticipato del terreno non espropriato con l'abbuono del 20 per cento sulle somme dovute, l'ente provvederà ai termini di legge.

Istruzioni in tali sensi sono state impartite, con lettera del 16 gennaio 1971, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed agli enti esproprianti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato sulla fondatezza delle apprensioni di quella parte della collettività che responsabilmente è preoccupata che un grosso patrimonio allo stato naturale, qual è considerato per unanime consenso l'isola di Montecristo in Portoferraio, nell'Isola d'Elba, è da qualche tempo insidiato da propositi speculativi che nulla hanno a che fare con la valorizzazione del turismo, che è innanzitutto espressione di coefficienti qualitativi e non quantitativi.

In particolare, si chiede se è vero che il Consiglio nazionale delle ricerche è interessato seriamente all'acquisto dell'Isola, onde scongiurare il grave rischio potenziale di disperdere un patrimonio di notevole interesse, che può e deve rappresentare, anche sotto il profilo turistico, un elemento di attrazione per le correnti di traffico e, come tale, può e deve, nel contesto del turismo nazionale, esercitare un ruolo qualificante rispetto al mercato estero, sempre più insidioso ed incalzante.

L'interrogante propone le stesse considerazioni su un analogo tema che si riferisce ad un altro notevole patrimonio paesaggistico e scientifico. Si allude al massiccio del Pollino che si colloca tra l'Appennino e la Sila e che ha assunto una denominazione quanto mai suggestiva: « l'ultimo paradiso terrestre del Sud ».

Si chiede se responsabilmente siano allo studio iniziative atte alla tutela di così grosso patrimonio attraverso l'istituzione di un Parco nazionale lucano, la sola struttura capace di far sopravvivere valori inestimabili che, anche nel settore turistico, possono intelligentemente vitalizzare il nostro mercato attraverso un piano di assetto territoriale, bloccando con assoluta energia manifestazioni episodiche di pseudo-valorizzazione turistica. (int. scr. - 3910)

RISPOSTA. — Si risponde per competenza.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, a quanto risulta dai voti a suo tempo espressi, è seriamente interessato alla salvaguardia naturalistica dell'Isola di Montecristo, da assicurare per mezzo di acquisto, oppure della semplice disponibilità del territorio.

A tale scopo, sono in corso trattative tra il Ministero delle finanze, che gestisce attualmente il bene, questo Ministero, che ha competenza in materia di riserve naturali, e il Consiglio nazionale delle ricerche. A quest'ultimo verrà concessa la disponibilità dell'Isola, dopo il passaggio di essa a questo Ministero, quale Amministrazione tecnica cui verrà devoluta la vigilanza.

Sono in corso i provvedimenti relativi, che andranno in vigore a decorrere dal prossimo mese di maggio, e cioè alla scadenza dell'attuale concessione fatta dal Ministero delle finanze al Consorzio nazionale cooperative di pescatori ed affini. Alla questione è interessato anche il Ministero della marina mercantile, per la parte dell'Isola rientrante nel demanio marittimo.

Per quel che concerne il profilo turistico della questione, si precisa che qualsiasi eventuale programma, consistente essenzialmente in escursioni di studio, dovrà essere subordinato alla più rigoroso salvaguardia degli ambienti naturali.

Quanto, infine, al Monte Pollino, si informa che un gruppo di studio, nominato dall'associazione « World Wildlife Fund » su mandato del Consiglio nazionale delle ricerche, si occuperà di approntare un piano di assetto naturalistico-territoriale per quella zona.

Tale piano servirà di base per un disegno di legge per l'istituzione del Parco nazionale calabro-lucano del Pollino, che sarà presentato al Parlamento nel più breve tempo possibile.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

CELIDONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se siano allo studio iniziative intese ad estendere ai coltivatori dell'aglio rosso, tipica produzione della Valle Peligna in Abruzzo, il contributo a titolo di integrazione del costo di tale prodotto, esposto alle alterne vicende del mercato, anche internazionale, per le quali il produttore, che nella quasi totalità appartiene alla categoria dei più umili operatori della terra, continua a sopportare il notevole peso della speculazione commerciale. (int. scr. - 4553)

RISPOSTA. — La coltura dell'aglio ha subito un lento ma costante sviluppo, negli ultimi dieci anni, passando dai 570 mila quintali del 1961 ai 738 mila quintali del 1970.

Anche l'esportazione, pur con alterne vicende, si è mantenuta su buoni livelli, facendo registrare sensibili aumenti nei realizzi unitari sui mercati comunitari, particolarmente a partire dal 1965.

L'aglio si è, dunque, avvantaggiato della liberalizzazione degli scambi nell'area comunitaria (specie nei confronti della Francia), nonchè della politica di qualità attuata nel quadro dell'organizzazione comune di mercato.

È da ritenere che, a parte aspetti marginali legati a zone di produzione di minore importanza (L'Abruzzo non rientra tra le regioni maggiormente interessate a tale prodotto), la coltura presenti buone prospettive di sviluppo ed assicuri margini di guadagno soddisfacenti ai produttori.

Pertanto, non si è ravvisata l'opportunità di chiedere per l'aglio, come del resto per numerose altre produzioni di ortaggi, alcun intervento finanziario da parte della Comunità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

CELIDONIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per essere informato sulla fondatezza di quanto si insinua sempre più insistentemente, e cioè che il programma per la costruzione di un nuovo dormitorio presso lo scalo ferroviario di Sulmona, adeguato alle maggiori esigenze per il personale maschile e femminile, già a suo tempo progettato, sarebbe stato nella sua realizzazione rinviato *sine die* e che, conseguentemente, i relativi finanziamenti sarebbero stati dirottati per altre strutture, estranee allo stesso scalo.

Se la notizia è fondata, si chiede se non si ravvisi opportuno — nello spirito di una politica ferroviaria sempre più aderente alla accentuata crescita della domanda, che gradualmente si sta inserendo per germinazione spontanea nella dinamica dei trasporti quale valida alternativa da contrapporsi al grave fenomeno di saturazione del mercato viario — confermare un impegno, onde corrispondere alle inderogabili necessità di cui segue:

1) sistemare in camera singola il personale di scorta e di macchina degli impianti comandato in servizio ai treni nello scalo ferroviario di Sulmona, come previsto dalla vigente normativa approvata su iniziativa del Ministro interrogato;

2) destinare il personale femminile, comandato come sopra, in camere più idonee in quanto quelle tuttora disponibili, pur essendo indipendenti da quelle assegnate al personale maschile, presentano un notevole coefficiente di umidità ed hanno una sistemazione a piano terra con finestre prospicienti la sala mensa del dopolavoro ferroviario, frequentata prevalentemente dal personale maschile;

3) risolvere, con la progettata costruzione del dormitorio di cui trattasi, i problemi relativi al reperimento dei locali occorrenti per la sistemazione dei reparti di esercizio, due dei quali attualmente (il decimo e l'undicesimo reparto lavori) sono sistemati in tre appartamenti del fabbricato sito in via A. Volta n. 1, che potrebbero essere recuperati per essere destinati alle esigenze abitative per le quali furono costruiti, ed altresì alla sistemazione dei due reparti di esercizio (il terzo commerciale ed il quinto impianti elettrici), tuttora dislocati a Roma nonostante che da tempo ne sia stato programmato il decentramento a Sulmona;

4) creare condizioni ambientali idonee al fine di favorire la costruzione delle infrastrutture indispensabili per l'industrializzazione in atto della Valle Peligna e della Val Pescara, per evitare che lo Stato debba sopportare maggiori oneri nella prospettiva che le dette infrastrutture da realizzare debbano essere operate in tempi forzatamente brevi. (int. scr. - 4832)

RISPOSTA. — La costruzione di un nuovo dormitorio a Sulmona è stata, in effetti, valutata di una certa urgenza da parte dell'apposita Commissione incaricata di accertare le necessità del settore.

Pertanto ai lavori relativi si darà corso non appena disponibili i fondi occorrenti che, in atto, difettano.

Nell'erigendo fabbricato per tale nuovo dormitorio troveranno anche adeguata sistemazione gli uffici dei due reparti lavori.

Circa il proposto trasferimento, da Roma a Sulmona, del 3° reparto traffico e del 5° reparto impianti elettrici, si assicura che il problema verrà attentamente considerato nel quadro dei provvedimenti di ristrutturazione aziendale e delle esigenze funzionali.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che le Ferrovie dello Stato hanno a suo tempo dato benestare al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara per la concessione di due binari di raccordo (già realizzati rispettivamente a Pescara Porta Nuova ed a Chieti) a servizio di quella zona industriale.

Inoltre è all'esame dell'Azienda ferroviaria il piano regolatore della zona di sviluppo industriale di Sulmona e del relativo raccordo con la stazione omonima, pervenuto dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Alla realizzazione di detto raccordo dovrà provvedere il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Sulmona con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

17 aprile 1971

CELIDONIO, BARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che gli allevatori italiani hanno dato una risposta negativa agli interventi previsti dal regolamento comunitario per l'abbattimento delle vacche da latte, contestandone la validità — se è vero, come è vero, che su 250.000 capi risulterebbero abbattuti circa 7.790 bovini — si chiede se non sia opportuno, in quanto conveniente, proporre nella competente sede a Bruxelles una deroga agli adempimenti del detto regolamento comunitario 1969-1975, anche in considerazione che il contributo del nostro Paese al FEOGA è in percentuale notevolmente superiore rispetto al numero dei capi abbattuti, a tutto nostro danno.

Si chiede, altresì, se, allo scopo di ridurre l'importazione di carne, con evidente aggravio sulla bilancia dei pagamenti, non sia doveroso riproporre il rifinanziamento per una intelligente bonifica sanitaria degli allevamenti, scongiurando il pericolo che un disimpegno in tale delicato settore svuoti di contenuto la massiccia azione d'intervento che lo Stato e gli stessi allevatori hanno lodevolmente condotto, onde potenziare il patrimonio bovino per gli allevamenti da latte e da carne, nell'interesse dell'economia nazionale. (int. scr. - 4127)

RISPOSTA. — Come è noto, con il regolamento n. 1975/69/CEE del Consiglio, adottato il 6 ottobre 1969, è stato istituito, in via sperimentale, un regime di premi per

l'abbattimento delle vacche e per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a far tempo dal 1° dicembre 1969. Tali misure, volte in via principale alla riduzione delle eccedenze di latte nella Comunità, avrebbero dovuto riguardare, distintamente, il limite massimo di 250 mila capi.

La reazione degli allevatori comunitari è risultata senz'altro favorevole alla prima misura, tanto che, al 9 gennaio 1970, si era raggiunto un totale di domande per n. 291.240 capi, che sono state interamente accolte, anche se il loro numero superava il limite fissato dal Consiglio della CEE nella convinzione che parte di esse non sarebbero giunte a buon fine. E, in effetti, in base ai più recenti dati disponibili, si ha notizia che il numero dei capi, oggetto del provvedimento in questione, resterà al di sotto del predetto limite di 250 mila.

Meno pronta è stata, invece, la reazione degli interessati alla seconda misura, concernente i premi alla non commercializzazione e per la quale le domande hanno riguardato, sinora, circa 210 mila capi.

Le possibilità offerte dal citato regolamento n. 1975 hanno incontrato, tuttavia, ben poco favore in Italia, sia per l'incertezza circa la riscossione dei premi, conseguente al difetto di apposite norme legislative interne, sia per l'alto prezzo spuntato dal latte sui nostri mercati.

Recentemente, la Commissione della CEE aveva proposto il rinnovo, per il 1971, di tali regimi, sia pure con qualche modifica, intesa, in particolare, a non estendere il campo d'applicazione del regolamento ad aziende economicamente poco vitali.

Peraltro, le divergenti reazioni delle delegazioni nazionali — ferma restando l'opposizione di quella italiana — e la contemporanea presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di aumento del prezzo indicativo del latte per la campagna 1971-1972, hanno determinato il Consiglio della CEE a lasciar cadere le proposte di riconferma dei premi per la macellazione delle vacche e la chiusura delle piccole stalle.

Così pure la proposta di concedere premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti del latte è stata per ora accantonata, sia per meglio valutare l'evolversi della situazione di mercato nel comparto lattiero, sia per poter valutare i risultati che saranno raggiunti, mediante l'azione intrapresa nel 1970, in base al ricordato regolamento n. 1975 e non ancora ultimata.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che il Ministero della sanità ha già diramato uno schema di disegno di legge recante integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugna 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; disegno di legge in merito al quale questo Ministero ha già espresso il proprio parere favorevole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

CODIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali interventi abbia svolto o intenda svolgere in relazione alla situazione in atto presso la azienda OARN (Officine allestimento riparazioni navi) di Genova, dove una vertenza sindacale circa il rinnovo dell'accordo aziendale si protrae da sei mesi, con gravi conseguenze sull'intera attività portuale genovese.

In particolare, l'interrogante desidera conoscere:

a) l'atteggiamento assunto dalla « Fincantieri » in merito al problema;

b) il giudizio del Ministro sulla lettera di protesta inviata dal presidente dell'OARN, De Rosa, al vice sindaco di Genova (il quale era intervenuto ad una riunione degli operai in sciopero allo scopo di individuare gli interventi che l'Amministrazione comunale avrebbe potuto compiere alla ricerca di una soluzione) lettera nella quale il presidente dell'OARN « formula riserve per la deprecata eventualità » che l'intervento di un amministratore comunale « senza consenso dell'azienda » abbia a ripetersi, essendo tale intervento « una deroga alle norme che dal-

l'azienda sono state poste a tutela della propria autonomia »;

c) quali iniziative il Ministro intenda prendere perchè, da parte delle aziende a partecipazione statale, non abbiano a verificarsi atteggiamenti in così clamoroso contrasto con la necessità di favorire il rapporto più diretto e democratico tra i pubblici poteri e, in particolare, le Amministrazioni locali ed i lavoratori. (int. scr. - 4378)

RISPOSTA. — Si comunica che la vertenza sindacale alla quale si riferisce la signoria vostra onorevole si è conclusa con un accordo — sottoscritto l'8 gennaio 1971 a Genova presso la sede dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Liguria — tra la OSL, l'Associazione sindacale intersind e le « Officine allestimento e riparazioni navi - OARN ».

Per quanto concerne la lettera del Presidente della società OARN al vice sindaco di Genova, in relazione all'intervento nell'azienda di un amministratore comunale si fa presente che quest'ultimo non era stato autorizzato ad entrare nell'azienda stessa, così come si richiede per ogni persona estranea.

Va segnalato infatti che nessuna norma vigente riconosce a membri di amministrazioni elettive locali la facoltà di accesso o di visita nelle aziende a partecipazione statale senza un'apposita autorizzazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

14 aprile 1971

COLELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che con il 31 dicembre 1970 verrà a cessare l'attuale normativa comunitaria in materia di ristorni sugli ortofrutticoli trasformati;

considerato assai difficile, stante lo scarso tempo ancora disponibile, il varo della nuova regolamentazione comunitaria entro il predetto termine;

ritenuta dannosa, particolarmente per le industrie meridionali, una situazione di vuoto normativo, che si ripercuoterebbe negativamente sulle esportazioni del settore,

si chiede di conoscere se il Governo intenda con urgenza disporre in via autonoma e sul piano nazionale, attraverso decreto-legge, la prosecuzione, in via transitoria, dell'attuale regime di restituzione all'esportazione. (int. scr. - 4256)

RISPOSTA. — La richiesta della signoria vostra onorevole ha già trovato accoglimento.

Infatti, con l'articolo 4 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, pubblicato in pari data nel n. 319 della *Gazzetta ufficiale* e convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, è stata prevista la possibilità di accordare sul piano nazionale, ulteriormente al 31 dicembre 1970, le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli trasformati di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 159/66.

Il Ministero delle finanze ha informato che le dogane sono state tempestivamente autorizzate a rilasciare i documenti validi ai fini della concessione delle restituzioni previste per il particolare settore, anche per esportazioni effettuate posteriormente alla data del 31 dicembre 1970.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

CORRAO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in presenza della crisi che sta attraversando il mercato vinicolo siciliano, non ritenga di dover sollecitare la delegazione italiana presso la Comunità economica europea a far riconoscere, ai fini dello stoccaggio, fra i vini rappresentativi della Comunità, i vini bianchi a gradazione alcolica dai 12,5 ai 14 gradi.

Il mancato riconoscimento recherebbe un grave danno a più di 20.000 produttori, i quali hanno ammassato quest'anno oltre 3 milioni di quintali di uva, con gravi conseguenze per l'economia agricola dell'Isola, della

quale la viticoltura è parte preponderante. (int. scr. - 4374)

RISPOSTA. — In accoglimento della richiesta avanzata da parte itailana con il regolamento n. 2669/70/CEE del 30 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee numero 285 del 31 dicembre 1970, è stata disposta l'estensione dell'aiuto all'immagazzinamento privato al vino bianco da pasto, assimilabile al tipo A 1, che presenta una gradazione alcoolica svolta fino a 14 gradi, nonchè al vino rosso da pasto, assimilabile al tipo R 1, che presenta una gradazione alcoolica fino a 12,9 gradi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

CORRIAS Efisio. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il suo parere e quali decisioni intende assumere per affrontare e risolvere la situazione delle ferrovie secondarie esistenti in Sardegna.

In particolare, si fa riferimento alle ferrovie complementari, ove l'incertezza del futuro, la precarietà del rapporto che ne consegue, la difficoltà di miglioramenti contrattuali degli istituti e delle condizioni di lavoro aziendali, la rigidità degli organici e degli avanzamenti di carriera e l'impossibilità a pervenire a nuove e più moderne regolamentazioni in materia di qualifica (orari di lavoro, turni, eccetera) determinano una condizione generale sociale di estrema gravità.

Lo smantellamento graduale di alcune delle linee esistenti, avvenuto negli ultimi anni, senza una valida soluzione del problema creatosi in conseguenza, a danno degli utenti, ed il conseguente aggravamento delle condizioni dei lavoratori direttamente interessati, hanno giustamente creato un irrigidimento nell'atteggiamento delle organizzazioni sindacali che intendono portare avanti la lotta sino a quando l'annoso problema non sarà risolto in modo definitivo con il superamento di visioni aziendalistiche e settoriali in evidente contrasto con la politica delle forze più avanzate, tese a raggiungere il traguardo della migliore organizzazione del servizio con l'assunzione di precise iniziative del pubblico potere in funzione dell'interesse congiunto dei lavoratori e della collettività. (int. scr. - 4852)

RISPOSTA. — La situazione delle ferrovie concesse in Sardegna è attualmente all'esame degli organi regionali e sindacali dell'isola, onde pervenire alle soluzioni più adeguate nell'interesse delle popolazioni, dei lavoratori ed allo scopo anche di ridurre — se possibile — gli interventi che lo Stato deve effettuare, a norma delle vigenti disposizioni per colmare i disavanzi di esercizio. Per quanto riguarda in particolare le Ferrovie complementari sarde, la sostituzione con autoservizio del tronco Tirso-Chilivani si è resa necessaria, a causa dello scarsissimo traffico, nonostante che la linea fosse stata migliorata e motorizzata integralmente, in applicazione della legge 2 agosto 1952, numero 1221.

Da tale sostituzione gli utenti hanno conseguito benefici, avendo non solo conservato le agevolazioni tariffarie, ma avendo altresì a disposizione mezzi più confacenti alle loro esigenze per gli spostamenti nei vari centri.

Circa, infine, le condizioni di lavoro del personale, con recenti provvedimenti sono state determinate, intese anche le organizzazioni sindacali, le nuove piante degli agenti delle Ferrovie complementari sarde e delle Strade ferrate sarde; quanto sopra consentirà agli interessati di realizzare migliori condizioni di lavoro, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

17 aprile 1971

DINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che, in base a recenti accordi sindacali, il salario giornaliero delle raccoglitrici di olive in provincia di Reggio Calabria è stato fissato in lire 2.407, per cui

il costo giornaliero di ciascuna delle lavoratrici stesse è salito a lire 3.000 circa ove si considerino anche le spese per contributi unificati e per trasporto;

considerato che la raccolta media di olive da parte di ciascuna salariata è di tre misure giornaliere corrispondenti a litri 60 e ad un valore attuale complessivo di circa lire 2.000, sicchè le spese di raccolta superano largamente nel loro insieme il valore stesso del frutto, al punto che sono diventati sempre più numerosi in questi ultimi mesi i piccoli proprietari che rinunciano alla raccolta stessa;

considerato, altresì, che tale abnorme situazione è fonte di gravissimo allarme per l'economia agricola della provincia di Reggio Calabria e per la stessa vita delle aziende ed è causa di vivissima preoccupazione per le conseguenze di ordine finanziario che ne derivano ai vari produttori (agricoltori e imprenditori), gran parte dei quali trovasi già in stato di insolvenza anche a causa delle attuali note restrizioni del credito;

rilevato che nelle vicine province di Catanzaro e di Cosenza gli enti preposti al pagamento dell'integrazione dell'olio di oliva hanno già effettuato le liquidazioni relative alle campagne olearie 1968-69 e 1969-70, mentre in provincia di Reggio Calabria vi sono tuttora migliaia di agricoltori che attendono la liquidazione per l'annata 1968-69 e non si è dato inizio all'erogazione dell'integrazione per la trascorsa stagione 1969-70;

considerato, infine, che gli olivicoltori di cui trattasi sono giustamente preoccupati e disorientati anche a causa della mancata emanazione delle disposizioni e dei regolamenti per la liquidazione dell'integrazione del prezzo dell'olio della già iniziata campagna 1970-71,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi della disparità di trattamento tra provincia e provincia nell'ambito della stessa regione e se il Governo non ritenga di dover impartire tempestive disposizioni per la più rapida definizione delle pratiche relative al pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio per le annate 1968-69 e 1969-70, nonchè le necessarie istruzioni per la campagna 1970-71.

Si chiede, altresì, di conoscere se, in base alla nuova situazione salariale sopra richiamata, il Ministro competente non intenda, per la campagna olearia 1970-71, adottare con carattere d'urgenza tutte le iniziative necessarie per un adeguato aumento del prezzo dell'integrazione, non più rispondente alle attuali maggiori spese di produzione. (int. scr. - 4280)

RISPOSTA. — Nella provincia di Reggio Calabria, il ritardo nello svolgimento delle operazioni di liquidazione e pagamento dell'integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1968-69 rispetto alle provincie di Catanzaro e di Cosenza è stato determinato, oltre che dal maggior numero di domande presentate nella provincia stessa, anche dal notevole numero di domande da regolarizzare.

Ciò nonostante, al 15 gennaio 1971, nella provincia di Reggio Calabria risultavano pagate 41.760 domande, pari all'82 per cento del totale delle domande presentate, fra le quali, peraltro, figura un buon numero di duplicati.

Per quanto riguarda la campagna olearia 1969-70, si precisa che le operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione di prezzo sono da tempo in corso anche nella provincia di Reggio Calabria.

Circa, poi, la campagna 1970-71, è certamente noto che, con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione della campagna stessa, nonchè le modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura, estrazione e raffinazione.

Per quel che concerne, infine, l'auspicato adeguamento della misura della integrazione di prezzo in relazione ai maggiori costi di produzione, si fa rilevare che i nostri rappresentanti hanno sempre fatto il possibile, in sede comunitaria, per ottenere che il prezzo indicativo alla produzione e quello indicativo di mercato dell'olio d'oliva venissero determinati in modo da assicurare un'equa re-

munerazione agli olivicoltori, in conformità degli obiettivi propri dell'organizzazione comune di mercato delle materie grasse vegetali.

A tale scopo, la posizione della delegazione italiana in sede comunitaria è stata ancorata costantemente al principio di un equilibrato rapporto di prezzo tra l'olio di oliva e l'olio di semi; rapporto da cui dipende essenzialmente la difesa dell'area di consumo sulla quale deve contare l'olivicoltura.

È in base al detto principio che, essendo intervenuta una notevole flessione del prezzo dell'olio di semi, il prezzo indicativo di mercato dell'olio di oliva della campagna 1968-69 venne diminuito di circa cinquanta lire il chilogrammo e, di conseguenza, aumentata l'integrazione di prezzo da lire 218,75 a lire 269,69 il chilogrammo.

Successivamente, non si sono verificati squilibri tali da giustificare nuove modifiche nel sistema dei prezzi comunitari perchè, pur essendo vero che i costi di produzione, e in particolare quelli relativi alla raccolta delle olive, sono aumentati, è altrettanto vero che è migliorato l'indice di produttività e che, sin dal gennaio 1970, il prezzo dell'olio di semi è tornato ad attestarsi ad un livello superiore a quello preso in considerazione dal Consiglio dei Ministri della CEE ai fini della determinazione del prezzo indicativo di mercato dell'olio di oliva.

Per quanto precede, l'eventuale ritocco in aumento del prezzo indicativo alla produzione avrebbe senz'altro indotto il Consiglio della CEE ad effettuare una contemporanea modifica del prezzo indicativo di mercato, con il risultato di lasciare invariato l'importo dell'integrazione.

A ciò aggiungasi che, nella campagna 1969-1970 e nei primi mesi della campagna in corso, i prezzi alla produzione dell'olio di oliva vergine delle qualità commestibili si sono collocati, sulla piazza rappresentativa di Bari, a livelli molto superiori al prezzo indicativo di mercato. Tale situazione ha consentito e tuttora consente ai produttori di realizzare ricavi (prezzo di mercato più integrazione) superiori al prezzo indicativo alla produzione, stabilito dal Consiglio dei Ministri della CEE.

Si assicura, tuttavia, che le considerazioni espresse dalla signoria vostra onorevole saranno tenute in particolare evidenza in occasione della determinazione dei prezzi relativi alla campagna 1971-72.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

DINDO, PREMOLI. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 570, relativa alle politiche della pesca in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa nella sessione di settembre 1969 — su proposta della Commissione dell'agricoltura (*Doc.* 2563) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

Gli interorganti chiedono, altresì, attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda venire incontro alle richieste formulate in detta Raccomandazione, la quale invita i Governi degli Stati membri a svolgere una politica della pesca che migliori le condizioni di lavoro e la formazione professionale dei pescatori, grazie anche ad un rigoroso rispetto delle Convenzioni internazionali sulla pesca e del Codice di sicurezza per i pescatori e le navi da pesca, elaborato dal BIT, dalla FAO e dall'OMCI. (int. scr. 2676)

RISPOSTA. — Premesso che la parte più importante del settore ittico è notoriamente costituita dalla pesca marittima, che è di competenza del Ministero della marina mercantile, mentre questo Ministero è competente in materia di pesca nelle acque interne, si rammenta che, il 1° novembre 1970, sono entrati in vigore i due regolamenti di base per l'attuazione di una politica comune della

pesca, e precisamente: il regolamento numero 2141/70 del Consiglio, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, e il regolamento numero 2142/70 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Avendo il Consiglio della CEE stabilito che detti regolamenti avrebbero dovuto essere applicati a partire dal 1° febbraio 1971, la Commissione ha cominciato subito a predisporre i regolamenti di applicazione, dei quali due sono stati approvati dal Consiglio nel mese di novembre del 1970 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità numero 264 del 5 dicembre 1970 e n. 271 del 15 dicembre 1970.

Essi concernono: le norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi; la comunicazione alla Commissione dei principali elementi del sistema del prezzo di ritiro dalla vendita praticato dalle organizzazioni dei produttori; la constatazione dei corsi e la fissazione dei mercati e dei porti rappresentativi.

Ma i più importanti regolamenti applicativi sono stati approvati dal Consiglio nelle sedute del 25 e 26 gennaio 1971 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 23 del 29 gennaio 1971.

Essi riguardano: la concessione dell'indennità compensativa ai produttori comunitari di tonno; la determinazione della percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro; la concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti della pesca e la fissazione degli importi; la fissazione del prezzo di orientamento per i prodotti di cui all'allegato I del regolamento di base sui mercati (aringhe, sardine, sebasti, merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini, merlani, sgombri, acciughe, passere di mare, gamberetti grigi); la fissazione del prezzo di orientamento per i prodotti congelati di cui all'allegato II del regolamento di base sui mercati (sardine, orate di mare, calamari, seppie, polpi); il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca; la concessione e il rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri aelle organizzazioni di produttori; la fissazione del prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla industria conserviera, le norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi.

Dietro espressa richiesta della Delegazione italiana, in una prossima riunione del Consiglio, saranno discusse le seguenti proposte di regolamenti applicativi, che interessano esclusivamente il nostro Paese: fissazione del prezzo d'intervento per le sardine e le acciughe; norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento sui mercati (sardine, orate di mare, calamari, seppie, polpi).

Per quanto riguarda, in particolare, l'azione da svolgere per migliorare la condizione sociale di sicurezza dei pescatori e per promuovere la formazione professionale, si precisa che, sia il regolamento sulle strutture (articolo 10) che il regolamento sui mercati (articoli 6, 10 e 11) prevedono aiuti che assicurino un equo tenore di vita alle persone che traggono le loro risorse dalla pesca e che consentano la formazione di organizzazioni professionali in grado di intervenire sul mercato, al fine di evitare gravi perturbazioni e garantire un sufficiente reddito ai propri aderenti.

Più precisamente, gli aiuti alle strutture riguardano azioni comuni che dovranno contribuire: ad aumentare la produttività, mediante la ristrutturazione delle flotte e degli altri mezzi di produzione (impianti e attrezzature per la pesca nelle acque interne); a sviluppare gli impianti per la conservazione e i mezzi per il trasporto dei prodotti; a migliorare, con l'evoluzione del progresso tecnico, il livello e le condizioni di vita della popolazione che trae le sue risorse dalla pesca.

Gli aiuti previsti dal regolamento sui mercati sono destinati alle organizzazioni dei produttori per incoraggiarne la costituzione e per facilitarne il funzionamento. È, inoltre, prevista una indennità ai produttori associati per le quantità di prodotto ritirato dal mercato, quando i prezzi scendano al di sotto di un determinato livello.

Tutte le anzidette misure sono in armonia con la Raccomandazione n. 570 dell'Assem-

blea Consultiva del Consiglio d'Europa, richiamata dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

FERRI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

se ritiene giustificate le scelte in ordine agli investimenti operati dalla società « Monte Amiata » (capitale azionario 32,7 per cento del gruppo IRI e 21 per cento delle Partecipazioni statali), la quale, ignorando ogni e qualunque ragione di carattere sociale, ha investito ben 11 miliardi di lire nella costruzione di un grosso complesso edilizio composto di 5 edifici su di un area di sua proprietà prospiciente il Viale Regina Margherita in Roma;

se risponde a verità la notizia secondo la quale il reddito ricavato da tale investimento, tra l'altro realizzato con mezzi diretti, ascenderebbe a 700-800 milioni di lire annui;

se non ritiene che una parte notevole di tale reddito, frutto dei sudori e delle fatiche dei lavoratori dell'Amiata, sarebbe stato più giusto investirla a sollievo dei disagi in cui versano le popolazioni dei comuni di Abbadia S. Salvatore (Siena) e Castellazzara (Grosseto);

se ritiene consona all'orientamento del Governo, impegnato in una difficile politica di riforme tese ad eliminare gli squilibri economici che investono larghe zone del Paese, tale tipo di politica orientata a destinare anzichè ad investimenti di carattere produttivo, nell'interesse della collettività, i profitti realizzati sfruttando risorse di beni comuni, a speculazioni edilizie che mal si legano con i fini di una società nella cui gestione lo Stato ha grande parte di responsabilità;

se, infine, ritiene di intervenire con il peso della sua responsabilità per fare in modo che gli utili ritratti da una macroscopica speculazione vengano destinati alla realizzazione di opere sociali (case, scuole, case di riposo per minatori anziani) nelle zone della montagna amiatina ove la società « Monte Amiata » persegue la sua politica di profitto e di rapina. (int. scr. - 4389)

RISPOSTA. — L'investimento immobiliare della società Monte Amiata in Viale Regina Margherita a Roma, effettuato in conformità dell'articolo 3 dello statuto sociale, ha lo scopo di contribuire ad assicurare, con un reddito certo e costante nel tempo, il regolare andamento della gestione sociale e, quindi, anche una maggiore stabilità della occupazione in periodi di mercato depresso.

È noto infatti che il mercato del mercurio è stato sempre caratterizzato da un andamento dei prezzi particolarmente incostante, che ostacola gravemente il razionale sfruttamento dei giacimenti ed è spesso causa d'insufficiente impiego dei mezzi di produzione.

In relazione al secondo quesito sollevato dalla signoria vostra onorevole si precisa che l'immobile di Roma — sul quale grava un mutuo di 4 miliardi di lire — ha dato nel 1970 un reddito di circa 700 milioni di lire. Esso inoltre accoglie gli uffici della sede centrale della Società.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione si osserva che la proposta di destinare gli utili derivanti dall'investimento immobiliare alla realizzazione di opere sociali (scuole, eccetera) non appare conforme allo scopo statutario della società, poichè riguarda attività di carattere assistenziale che devono essere effettuate da enti pubblici locali e statali.

Ad ogni modo è bene ricordare che la società ha sempre cercato, nei limiti del possibile, di favorire lo sviluppo economico dei centri amiatini e la occupazione dei lavoratori che vi risiedono. Nel quadriennio 1966-1970, sono stati effettuati, infatti, notevoli investimenti per incrementare l'attività mineraria nelle provincie di Siena e Grosseto, e sono state operate 350 nuove assunzioni.

Tali investimenti sono stati destinati, tra l'altro, alla ripresa dei lavori di ricerca nelle concessioni di Bagni di S. Filippo (comune di Castiglione D'Orcia), di Monte Labbro II (comune di Santa Fiora) e nella miniera del-

le Solfarate (comune di Castell'Azzara), ed hanno consentito l'istituzione di nuovi posti di lavoro in comuni del comprensorio amiatino per quali è maggiormente sentito il problema occupazionale.

Per l'anno in corso è prevista per ricerche e nuovi impianti una spesa di 1.950 milioni, che, ovviamente rappresenta solo una parte delle spese relative alla conduzione dell'attività mineraria.

A dimostrazione, infine, della larga politica sociale adottata dalla società nei confronti del personale va segnalato che già sono stati ceduti a riscatto ai dipendenti 116 alloggi, mentre altri 54, ubicati nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Castell'Azzara, sono in avanzata fase di costruzione.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

14 aprile 1971

FUSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se rispondono a verità le seguenti notizie:

che vi sono le disponibilità finanziarie per il pagamento delle rette ospedaliere dovute dall'INAM agli ospedali per le degenze relative all'anno 1970;

che per disposizioni superiori sono state sospese tali erogazioni a tutti gli ospedali della Toscana.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato tale grave provvedimento e nel contempo richiede l'immediata revoca della disposizione, onde impedire ulteriori motivi di turbamento e di malcontento nella già difficile e travagliata vita delle amministrazioni ospedaliere. (int. scr. - 4791)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la Direzione generale dell'INAM, in data 12 marzo 1971, ha autorizzato le proprie sedi periferiche della Toscana a riprendere i pagamenti a favore degli enti ospedalieri che erano stati momentaneamente sospesi in quanto erano insorti contrasti interpretativi sugli organi delegati all'approvazione delle rette di degenza.

La situazione della regione Toscana è pertanto tornata alla normalità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

9 aprile 1971

GERMANO'. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intende disporre l'eliminazione del passaggio a livello esistente in Via S. Giovanni — strada statale n. 113 — di Barcellona Pozzo di Gotto, che costituisce una pericolosa strozzatura per il traffico intenso che si svolge su quell'unica arteria che attraversa il territorio di quell'importante città. (int. scr. - 4914)

RISPOSTA. — L'eliminazione dei passaggi a livello su strade statali, mediante costruzione di opere sostitutive, rientra nella competenza dell'ANAS che vi provvede nell'ambito di propri programmi di ammodernamento e miglioramento della viabilità ordinaria.

Quanto sopra vale anche per l'eventuale eliminazione dell'attraversamento, indicato dalla signoria vostra onorevole, fra la strada statale n. 113 ed il Km. 186+041 della linea Palermo-Messina, passaggio a livello manovrato dalla stazione di Barcellona e protetto da segnali acustici e luminosi.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

17 aprile 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il trasferimento per esigenze di servizio da Cagliari a Porto Vesme, disposto dalla Direzione generale delle dogane, del responsabile sindacale provinciale della categoria Felice Giardina.

Avendo presente la prolungata ed impegnata attività sindacale del Giardina, è legittimo il sospetto che tale provvedimento, tipicamente autoritario, sia una ritorsione nei confronti della sua attività sindacale. Questo è, infatti, il parere dichiarato di tutti

gli appartenenti locali ai vari settori statali aderenti alla CGIL, alla CISL e alla UIL, confermato da un persistente stato di agitazione attorno alla richiesta esplicita della revoca di tale autoritario trasferimento. (int. scr. - 4776)

RISPOSTA. — È noto che la pubblica amministrazione e quella finanziaria in particolare, nello svolgimento della complessa e molteplice attività deve far ricorso, volta a volta, all'uso di strumenti e misure posti a sua disposizione dall'ordinamento giuridico per meglio indirizzare la propria azione verso fini di interesse generale, secondo criteri di razionalità e di funzionalità.

Non c'è dubbio quindi che si tratta di raggiungere obiettivi in relazione ai quali anche il trasferimento da una ad altra sede del dipendente personale può costituire iniziativa utile al suddetto scopo, consentendosi per tal via all'Amministrazione di organizzare in maniera più proficua i propri servizi e meglio rispondente alle necessità tecniche ed organiche dei diversi uffici, ed inoltre di utilizzare il personale a disposizione in base a criteri di opportunità amministrativa e ad esigenze di funzionalità, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente.

Il disposto trasferimento dell'ispettore Felice Giardina dalla dogana di Cagliari a quella di Porto Vesme si colloca appunto in questo quadro, sicchè le comprovate esigenze di servizio che lo hanno determinato e quindi motivato, consentono di respingere ogni diversa supposizione, evidentemente infondata o comunque assai poco informata sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine alla determinazione della specie.

Il Ministro delle finanze
PRETI

14 aprile 1971

LUCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali ostacoli, e di quale natura, impediscono che i benefici di cui alla legge relativa all'assegno mensile di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi civili abbiano regolare corso, malgrado assicurazioni date molti mesi fa in seguito a precedenti analoghe interrogazioni.

La situazione venutasi a creare è di estremo disagio economico per gli interessati e per le loro famiglie ed impedisce anche agli Enti comunali di assistenza di consentire ulteriori interventi, in quanto le stesse loro anticipazioni in materia non sono state saldate.

La modestia dell'assegno induce a non tollerare ritardi di alcun genere nella concessione, nè poco convincenti giustificazioni. (int. scr. - 4749)

RISPOSTA. — Com'è noto, il ritardo verificatosi nell'approvazione della legge 14 ottobre 1969, n. 743, recante nuove norme per l'assistenza agli invalidi civili, ha avuto inevitabili ripercussioni, in tutte le province, sulla puntuale erogazione degli assegni mensili agli aventi diritto.

Si può, peraltro, assicurare che, in seguito all'entrata in vigore della citata legge e l'ottenuta disponibilità dei relativi fondi la situazione si è andata gradualmente normalizzando e, pertanto, si è potuto assicurare il pagamento delle mensilità arretrate agli interessati.

Per quanto concerne la situazione attuale, si fa presente che, in sede di esercizio provvisorio 1971, non appena pubblicato il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 — con il quale sono state « mantenute in vigore fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia » le note provvidenze di legge in favore dei mutilati ed invalidi civili che erano scadute il 31 dicembre 1970 — questo Ministero ha immediatamente disposto la compilazione dei piani di riparto delle somme stanziate *ad hoc* nel bilancio di questa stessa Amministrazione e precisamente:

Lire 9.800.000.000 per l'anno finanziario in corso;

Lire 5.000.000.000 per provvedere al pagamento degli assegni mensili arretrati di assistenza.

Allorchè il Ministero del tesoro avrà provveduto alla emissione dei decreti relativi alle occorrenti variazioni di bilancio (presumibil-

mente entro la fine del corrente mese) le somme di cui sopra saranno interamente ripartite fra le prefetture interessate.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

15 aprile 1971

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quando sarà provveduto al completamento dell'elettrificazione delle zone di riforma Vernareccia di Grego, Colonnello, Macchiarotonda e Coppolachiatta, in agro di Manfredonia (Foggia), ove circa 60 famiglie contadine sono ancora escluse dalla possibilità di utilizzare l'energia elettrica, sia per i bisogni domestici che per quelli aziendali. (int. scr. - 4070)

RISPOSTA. — Premesso che le località segnalate dalla signoria vostra onorevole ricadono nel comprensorio di bonifica del Tavoliere, in zona di valorizzazione irrigua ove opera la Cassa per il Mezzogiorno, si precisa che l'elettrificazione della zona stessa era stata programmata dal consorzio di bonifica della Capitanata, ma non potè essere attuata, essendosi esauriti i fondi della Cassa per tale settore d'intervento.

Successivamente, l'elettrificazione della zona è stata presa in esame dalla Commissione regionale per l'elettrificazione rurale della Puglia che, però, non ha potuto includerla nei suoi programmi d'intervento, stante la scarsa disponibilità finanziaria, in rapporto alle notevoli esigenze prioritarie da soddisfare.

Il problema è ora oggetto di interessamento da parte dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, il quale ha assicurato che si ripromette di intervenire per la sua risoluzione, non appena la Cassa per il Mezzogiorno avrà messo a disposizione nuovi finanziamenti per l'elettrificazione rurale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

MAGNO, STEFANELLI, CARUCCI, DE FALCO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trova il mercato vinicolo in Puglia, ove la domanda è debolissima, i prezzi sono inferiori a quello minimo d'intervento previsto dal Regolamento comunitario e la produzione del 1970, aggiuntasi alle giacenze del 1969, è rimasta totalmente invenduta.

Gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga:

1) di dover attuare gli interventi previsti dal Regolamento comunitario per il magazzinaggio, elevando il compenso per ettolitro, dato che altrimenti non si coprirebbero neppure le spese tecniche di immagazzinaggio e gli interessi passivi;

2) di dover agevolare il magazzinaggio anche dei vini « R - 11 » e dei vini bianchi superiori a 12 gradi;

3) di dover predisporre le misure necessarie per l'avvio alla distillazione agevolata dei vini di più bassa gradazione e meno conservabili. (int. scr. - 4437)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), con circolare n. 18 del 10 ottobre 1970, ha comunicato agli uffici interessati le condizioni per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da pasto sfusi dei tipi RI, AI, e AII, stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda del 17 settembre 1970, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 251 del 5 ottobre 1970, ai fini della concessione dell'aiuto disposto con il regolamento CEE n. 1580/70 del 4 agosto 1970.

Si aggiunge che, sulla base dei regolamenti CEE n. 2215/70 del 30 ottobre 1970 e numero 2232/70 del 3 novembre 1970, le medesime condizioni sono state estese, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Azienda del 20 novembre 1970, anche al tipo di vino da pasto RIII, nonchè ai vini da pasto rossi o rosati e bianchi che si trovino in stretta relazione economica con i tipi RI e AI ed abbiano una gra-

dazione alcolometrica non inferiore a 9,5 e non superiore a 12,5 gradi.

Le operazioni relative alla conclusione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini sono tuttora in corso.

Un intervento statale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, inteso a favorire la distillazione del vino, appare incompatibile con le disposizioni comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, stabilite con il regolamento CEE n. 816 del 28 aprile 1970, entrato in vigore il 1° giugno 1970.

Comunque, come si è già avuto modo di dichiarare, qualora occorressero misure a sostegno della distillazione volontaria, non si mancherebbe di chiederle in sede comunitaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità che l'INPS stabilisca una nuova data per le prove di esame ai giovani partecipanti al concorso per applicato, svoltosi a Salerno il 30 dicembre 1970, ai quali un improvviso sciopero ferroviario ha impedito di prendervi parte. (int. scr. - 4428)

RISPOSA. — Il 30 dicembre dello scorso anno si è svolta in 17 sedi di esame la prova scritta di selezione del concorso pubblico a complessivi 523 posti di segretario di 3ª classe presso l'INPS.

In quella occasione una parte dei candidati calabresi, convocati per la prova d'esame a Salerno come tutti gli aspiranti residenti in Calabria e in provincia, non ha potuto raggiungere in tempo utile la predetta località in quanto il rapido sul quale i predetti candidati viaggiavano, proveniente da Reggio Calabria, era stato bloccato a San Mauro La Bruca (distante km. 120 da Salerno) da un folto gruppo di dimostranti che avevano occupato materialmente la sede ferroviaria.

In relazione a quanto accaduto, presso la suddetta sede di esame l'inizio della prova, fissato in tutte le sedi alle ore 15,00, veniva ritardato, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze del pubblico concorso, proprio allo scopo di consentire ai candidati di cui trattasi di partecipare alla prova di esame.

L'impedimento peraltro si protraeva per alcune ore, così che quando ripristinata la normalità i candidati sono stati in grado di raggiungere Salerno la prova era da tempo ormai ultimata.

Ciò premesso, la Direzione generale dell'INPS ha attentamente esaminato la richiesta della signoria vostra onorevole che, non presenta, nonostante la migliore predisposizione, alcuna possibilità di accoglimento.

In via preliminare va rilevato, infatti, che l'individuazione tra tutti i candidati non presentatisi a sostenere la prova scritta a Salerno (962), di coloro che non hanno potuto raggiungere detta sede di esame per il motivo sopra esposto, risulterebbe estremamente difficile se non impossibile. Inoltre una nuova convocazione, limitata ai candidati la cui partecipazione al concorso sarebbe stata impedita dal citato evento, potrebbe far sorgere delle aspettative anche in quei candidati che non si sono presentati per motivi diversi dall'evento stesso.

Peraltro, a prescindere dalla suddetta considerazione, va tenuto presente che il questionario che ha formato oggetto della prova scritta di selezione, alla quale hanno partecipato in tutta Italia 35.629 candidati, non potrebbe essere nuovamente utilizzato essendone ormai noto il contenuto.

Pertanto per venire incontro alle richieste degli interessati nel senso prospettato dalla signoria vostra onorevole si renderebbe necessario predisporre un nuovo e diverso questionario, in evidente contrasto con le rigorose disposizioni che regolano la procedura dei pubblici concorsi volte ad assicurare il

rispetto della parità di condizioni tra i concorrenti attraverso l'effettuazione delle stesse prove d'esame.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

9 aprile 1971

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali disposizioni ritiene di dover emanare per evitare che, con inopportuni interventi degli Ispettorati del lavoro, l'olivicoltura possa subire nel Mezzogiorno un ulteriore danno.

È noto che l'olivicoltura costituisce l'unica fonte di reddito in molte zone del Mezzogiorno, ed in modo particolare nella fascia costiera che si estende dal Cilento alla Calabria, che essa attraversa un momento di grave crisi, legata in gran parte alla difficoltà di reperire mano d'opera per la raccolta (tutti i mezzi meccanici sperimentati hanno dato esito negativo e le olive debbono ancora essere raccolte a mano) e che, infine, la crisi dell'olivicoltura costituisce uno degli elementi essenziali del complesso fenomeno dell'esodo dal Mezzogiorno, proprio perchè è venuta a mancare una delle fonti tradizionali di reddito.

Ebbene, in questa realtà, in uno dei primi giorni del 1971, due ispettori del lavoro sono arrivati a Stella Cilento, un piccolo centro della provincia di Salerno, di circa 1.000 abitanti che vivono dello scarso reddito di una olivicoltura antiquata e delle rimesse degli emigrati, ed hanno fatto verbali di contravvenzione, di 50.000 lire a testa, per ogni donna trovata a raccogliere olive che non era stata assunta tramite l'Ufficio comunale di collocamento a seguito di regolare richiesta.

Potrebbe sembrare una barzelletta, ed invece si tratta di un fatto veramente accaduto!

L'interrogante non pensa, nel modo più assoluto, di contestare che gli ispettori del lavoro, come essi hanno affermato, hanno il dovere di applicare e far applicare la legge; ritiene però che gli ispettori del lavoro hanno anche il dovere di conoscere la realtà economica e sociale nella quale operano, se vogliono avere diritto, come è nelle loro giuste aspirazioni, ad una diversa e migliore qualificazione professionale.

Gli ispettori del lavoro debbono anche sapere che esiste nella provincia di Salerno, come in tutto il Mezzogiorno, una grave difficoltà per la raccolta delle olive, proprio per carenza di raccoglitrici, e che in nessun paese del Mezzogiorno l'Ufficio comunale di collocamento ha possibilità di fornire raccoglitrici a chi le chiede. Inoltre, non possono non essere a conoscenza che una parte del prodotto viene perduta per mancanza di raccoglitrici e che a volte solo per un atto di amicizia si riesce a trovare qualche donna disposta ad aiutare.

Con il loro intervento a Stella Cilento gli ispettori del lavoro hanno provocato nella zona un aggravamento della crisi perchè i contadini, impauriti per tanta severità e per il pericolo di grosse multe, hanno in buona parte completamente abbandonato la raccolta, lasciando perdere le olive.

L'interrogante, premesso che nel Cilento e nel Mezzogiorno in genere non esiste il latifondo e che le proprietà olivicole sono notevolmente frammentate, ritiene che l'opera degli ispettori del lavoro sarebbe stata certamente più apprezzata e più efficace se essi si fossero adoperati per la sistemazione e la regolarizzazione della posizione assicurativa delle raccoglitrici da parte dei cosiddetti datori di lavoro, evitando le contravvenzioni; ma, evidentemente, neppure gli ispettori del lavoro riescono a liberarsi dal bisogno di punire. L'applicazione della legge nel nostro Paese, infatti, è sempre intesa nel senso di punire gli evasori, mai nel senso più moderno di tutelare il lavoro, i diritti dei lavoratori e gli interessi della collettività.

Per tutte le suesposte considerazioni, l'interrogante ritiene che sia necessario un intervento del Ministro per dare agli Ispettorati del lavoro idonee direttive per un servizio più aderente alla realtà. (int. scr. - 4440)

RISPOSTA. — Si premette che la crisi in cui si dibatte il settore olivicolo è ben nota a questo Ministero, ma non è certo con l'atteg-

giamento passivo degli ispettorati del lavoro che essa può essere risolta.

La vigilanza nel settore viene svolta, peraltro, con la piena consapevolezza dell'attuale situazione economico-sociale ed ha come obbiettivo primario la tutela del lavoro agricolo in tutte le sue manifestazioni. Infatti, solo a seguito di assunzioni operate per il tramite dell'Ufficio di collocamento, si assicurano ai lavoratori agricoli tutti i benefici previdenziali e assistenziali previsti dalle attuali disposizioni di legge.

Non è pertanto possibile o opportuna una attenuazione del rigore della vigilanza in materia. Oltretutto l'intervento degli ispettori nel settore dell'agricoltura è continuamente sollecitato, non solo dalle commissioni locali per la manodopera agricola, ma anche dalle Amministrazioni comunali e, spesso, dai singoli lavoratori.

Per quanto concerne, in particolare, l'azione svolta nel comune di Stella Cilento, si fa presente che il verbale d icontravvenzione elevato dall'Ufficio di Salerno a carico del medico condotto di Gioi Cilento, proprietario di un fondo di circa 7 ettari, riguarda la assunzione arbitraria di 2 raccoglitrici di olive. Occorre, al riguardo, precisare che, in sede di accertamenti, è risultato che la ditta occupava complessivamente 20 raccoglitrici, nessuna delle quali era stata assunta per il tramite della locale sezione dell'UPLMO. Il provvedimento contravvenzionale è stato adottato solo per due lavoratrici, in quanto per le restanti 18 persone l'Ufficio stesso ha ritenuto di poter riconoscere la validità della giustificazione addotta dal titolare dell'Azienda, di essersi avvalso della disposizione di cui all'articolo 13 della legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la possibilità di assunzione diretta per motivi urgenti, onde evitare gravi danni al prodotto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

9 aprile 1971

PREMOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 586, relativa all'azione del Consiglio d'Europa nel campo della protezione della natura e della lotta contro i relativi danni, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 — su proposta della Commissione de « l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux » (*Doc.* 2704) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dalla Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 3276)

RISPOSTA. — Il Consiglio d'Europa ha istituito, dieci anni orsono, un Comitato per la salvaguardia della natura, che ha proficuamente operato in molti settori: la proclamazione dell'annata europea della natura 1970, con tutti i riflessi positivi che ha avuto, ne è la migliore conferma.

Sulla scia del Consiglio d'Europa, stanno operando, o si accingono ad operare, grandi istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, per cui vi è il pericolo che, sullo stesso argomento, si lavori a compartimenti chiusi, con conseguente perdita di tempo, di energie e di denaro, senza approdare ad utili risultati.

Appare, pertanto, quanto mai necessaria la convocazione di una Conferenza dei responsabili delle grandi organizzazioni internazionali, al fine di chiarire i rispettivi campi di azione, ripartire i compiti e coordinarne le attività.

Tra le organizzazioni che già operano o si apprestano ad operare nel vastissimo settore dei rapporti uomo-ambiente, il Consiglio di Europa è senza dubbio l'organizzazione più adatta a riunire i risultati dell'auspicata collaborazione internazionale ed a trasferirli in un corpo di norme e di suggerimenti destinati ai Governi dei 17 Paesi membri.

Detto coordinamento del Consiglio d'Europa renderebbe più efficace ed operativo — su un piano generale — il lavoro di tutte le organizzazioni (FAO, UNESCO, WWF, CEE, NATO, ecc.), pur lasciando ad ognuna il giusto merito della sua attività.

Si assicura, pertanto, che tale punto di vista è stato portato a conscenza del Ministero degli affari esteri, perchè il nostro rappresentante in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa assuma un atteggiamento conforme alle richieste contenute nella Raccomandazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

PREMOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 579, relativa alla situazione forestale in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 — su proposta della Commissione agricoltura (*Doc.* 2690) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda venire incontro alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 3287)

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 579, relativa alla situazione forestale in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del consiglio d'Europa nella sessione del mese di gennaio 1970, è in sostanza una responsabile presa di posizione a difesa della foresta e delle utilizzazioni forestali, per cui i voti in essa espressi meriterebbero di essere pienamente accolti dai responsabili delle politiche forestali dei Paesi membri.

Per quanto riguarda l'Italia, c'è da rilevare che molti dei provvedimenti auspicati sono già considerati nel nostro ordinamento positivo. L'esercizio del pascolo nei boschi, ad esempio, proprio allo scopo di conciliare gli interessi della selvicoltura con quelli della pastorizia, è regolato dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267; i terreni rimboschiti ed i boschi migliorati sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per 40 anni (boschi d'alto fusto) o per 15 (boschi cedui) o per 25 anni (boschi cedui migliorati); tutti i terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri (ed anche ad un'altitudine inferiore, se classificati territori montani o comprensorio di bonifica montana in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991) sono essi pure esenti dalle imposte erariali sui terreni e dall'imposta sul reddito agrario, a norma del nuovo testo unico delle imposte dirette; le aziende situate nei territori montani ad altitudine non inferiore ai 700 metri sono, inoltre, esentate dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura; è, poi, prevista l'erogazione di elevati contributi (dal 50 al 75 per cento della spesa riconosciuta) per incoraggiare l'iniziativa privata nel settore del rimboschimento di terreni nudi, abbandonati dall'agricoltura; il « fondo forestale nazionale » consente, allo stesso scopo, la concessione di mutui a condizioni di particolare favore.

Per quel che concerne, invece, la cooperazione auspicata fra proprietari forestali, non esistono in Italia specifiche disposizioni legislative che la incoraggino; come pure sarebbe auspicabile che venissero emanate norme più incisive per risolvere il grave problema dell'eccessivo frazionamento della proprietà.

Circa, infine, la ricerca forestale, è noto che è stata recentemente riordinata la sperimentazione anche per lo specifico settore, creando, fra l'altro, il nuovo Istituto per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento e rafforzando il già esistente Istituto di selvicoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

PREMOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 593, relativa alla condizione dei giovani lavoratori, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 — su proposta della Commissione sociale (*Doc.* 2641) — ed in particolare per sapere attra-

verso quali iniziative, in sede italiana, intenda venire incontro alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 3294)

RISPOSTA. — In ordine ai singoli punti della Raccomandazione n. 593 del Consiglio d'Europa si rappresenta alla signoria vostra onorevole quanto segue:

Punto i) — Da tempo sono state prese iniziative tendenti al continuo miglioramento del servizio di orientamento professionale dei giovani lavoratori.

A tale proposito giova segnalare, innanzitutto, che il 1° luglio 1969 è stata stipulata con l'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), incaricato di svolgere detto servizio per conto di questo Ministero, una nuova convenzione della quale meritano particolare rilievo talune sostanziali modifiche alla precedente convenzione che concernono soprattutto:

a) una più ampia definizione dei beneficiari del servizio che proprio in ossequio alle Raccomandazioni di vari organismi internazionali (CEE, BIT, UNESCO), viene posto a disposizione di tutti coloro i quali aspirano ad essere avviati al lavoro o a cambiare la propria attuale occupazione o che intendono acquisire livelli di promozione nella propria sfera di attività;

b) una più dettagliata defiinizione delle attività di orientamento dell'ENPI ed in particolare:

— del servizio medico che si attua con un intervento iniziale e controlli successivi;

— del servizio psico-sociale, che si concreta in interventi iniziali rivolti all'informazione e sensibilizzazione dei beneficiari del servizio ed in ulteriori interventi, a seconda delle esigenze, per l'intera durata dell'apprendistato e dell'addestramento dei giovani lavoratori;

— degli interventi di assistenza e consulenza fisico-psico-pedagogica a quelle categorie di persone che hanno differenti rapporti con i destinatari dell'orientamento (famiglie, datori di lavoro, personale docente di corsi, eccetera);

c) il momento dell'intervento iniziale, che dovrà comunque precedere l'ammissione ai corsi dei giovani lavoratori o l'avviamento al lavoro degli apprendisti.

A conferma dell'impegno operativo nel settore considerato, si segnala, altresì, l'aumento del numero dei Centri di orientamento dell'ENPI (passati dai 43 del 1967 ai 47 attuali) e del rispettivo personale specializzato (medici psicologi, consiglieri e assistenti sociali) che ammonta, in atto, a complessive 726 unità.

Si fa infine rilevare che è stato opportunamente integrato, fino alle attuali complessive 100 unità, il numero degli assistenti sociali che operano presso gli Uffici provinciali del lavoro, non soltanto per collegare sul piano operativo il Servizio di orientamento con quello del collocamento, ma anche per fornire, soprattutto ai giovani lavoratori, le più ampie e dettagliate informazioni professionali.

Punto ii) — Si rileva che in atto già esiste una cooperazione tra questo Ministero e i diretti responsabili della formazione professionale extra-scolastica dei lavoratori, attuata, com'è noto, mediante il ricorso ad appositi Enti, ai quali è devoluta la gestione dei corsi.

La cooperazione, prescindendo dalla continua vigilanza che questo Ministero esercita sugli Enti suindicati, si concreta nei seguenti modi:

a) programmazione delle attività addestrative, annualmente disposta da questa Amministrazione sulla scorta delle proposte presentate dagli Enti agli Uffici del lavoro, i quali ultimi tengono conto dei pareri espressi al riguardo dalle Commissioni provinciali del collocamento, ove sono ampiamente rappresentate le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) collaborazione della definizione delle metodologie didattiche e dei relativi programmi. Si segnala, al riguardo, che questo Ministero sta via via elaborando una serie di monografie professionali le quali contengono, tra l'altro, le materie di insegnamento, i programmi delle esercitazioni prati-

che, l'articolazione delle prove finali di esame;

c) presenza, in seno alle Commissioni d'esame, di funzionari di questo Ministero unitamente a funzionari del Ministero della pubblica istruzione ed ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;

d) collaborazione nei programmi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale docente (insegnanti teorici e pratici) dei corsi, dei vari tipi e livelli.

Si ricorda inoltre che il Ministero della pubblica istruzione si occupa del servizio di orientamento in sede scolastica, attraverso 101 Centri di orientamento convenzionati di cui 76 gestiti dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e 25 da altri Enti, che operano in 83 province. Tale servizio è stato potenziato con il Piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, che all'articolo 21 ha previsto un apposito finanziamento e copre ora le richieste di circa due terzi della popolazione scolastica delle scuole secondarie in seguito alla graduale diffusione dei Centri ed al miglioramento dei loro interventi.

Detto Ministero ha altresì promosso un'attiva collaborazione tra la scuola e le famiglie, attuata con la sensibilizzazione dei genitori e degli insegnanti ai problemi delle scelte scolastico-professionali; l'informazione agli allievi ed alle famiglie sulle possibilità di scelta al termine dei cicli di studio, tenendo conto degli sviluppi delle carriere e delle prevedibili variazioni del mercato di lavoro; lo svolgimento di indagini collettive ed eventualmente individuali di natura medico-psico-sociologica su richiesta delle famiglie e della scuola; la prevenzione delle cause del disadattamento scolastico e del precoce abbandono della scuola, intervenendo tempestivamente a suggerire valide alternative all'indirizzo di studio seguito; il coordinamento delle attività orientative con tutti gli altri servizi assistenziali operanti nella scuola.

Punto iii) — Circa l'invito a studiare, in cooperazione con le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, i mezzi atti a rendere la vita professionale più soddisfacente per i giovani, lasciando soprattutto maggior campo libero all'iniziativa personale e sviluppando la partecipazione dei giovani alla vita dell'impresa, occorre precisare che, mentre sul piano internazionale si stanno discutendo, in sede di Comitato sociale del Consiglio d'Europa, due argomenti di grande importanza, quali il progetto di risoluzione per la protezione dei giovani al lavoro e l'armonizzazione delle misure destinate a proteggere la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che hanno per fine la tutela fisica e morale oltre che l'indipendenza materiale e psicologica del giovane lavoratore, in sede interna è noto che le « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro », nel rivolgere il loro contenuto protettivo ai lavoratori in genere, tutelano anche i giovani, soprattutto per quanto riguarda la loro partecipazione alla vita sindacale nell'ambito dell'impresa.

Punto iv) — L'invito ad applicare le Convenzioni e le Raccomandazioni dell'OIL relativa alla protezione della salute, al controllo medico ed al benessere dei giovani lavoratori, è stato ed è realizzato nel nostro Paese sia attraverso la ratifica delle Convenzioni, sia con l'effettiva realizzazione del contenuto di queste ultime e delle Raccomandazioni. A tal fine l'Italia infatti ha ratificato le principali Convenzioni poste a tutela dei giovani, quali le Convenzioni nn. 7, 10, 15, 58, 59, 60 (sull'età minima professionale), 16, 77 e 78 (sull'esame medico degli adolescenti), 79 e 90 sul lavoro notturno dei giovani, ed ha adottato varie leggi ispirate al contenuto delle Raccomandazioni OIL sulla protezione dei giovani, ultima in ordine di tempo la legge n. 977 del 17 ottobre 1967, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti che ha tratto ispirazione dalla Raccomandazione n. 116 del 1962.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

9 aprile 1971

PREMOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 576, relativa alla politica agricola in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 — su proposta della Commissione agricoltura (*Doc.* 2696) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda venire incontro alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 3300)

RISPOSTA. — Il Ministero ritiene di esprimere un giudizio favorevole in ordine ai princìpi generali contenuti nella Raccomandazione n. 576, approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa nella sessione del mese di gennaio 1970; princìpi che, in sostanza, riflettono gli orientamenti seguiti dai sei Paesi del MEC nella definizione della loro politica agricola.

Va, quindi, senz'altro condivisa l'esigenza, prospettata nella Raccomandazione, di integrare il settore agricolo nell'intero sistema economico e di evitare che gli interessi propri del settore vengano posti su un piano di subordinazione rispetto a quelli di altri campi dell'economia; diversamente, infatti, ne deriverebbe un ulteriore indebolimento dell'agricoltura europea che, specie in alcune regioni, non riesce, per le sue condizioni strutturali, a seguire la costante accelerazione evolutiva del processo economico.

Per quel che riguarda, in particolare, l'invito, rivolto ai Governi dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, di ricercare un sistema di prezzi garantiti, che tenga maggiormente conto della domanda, dei costi e di un orientamento ben definito della produzione, si rammenta il costante sforzo della Comunità di rendere aderenti i prezzi comuni dei prodotti agricoli alle realtà economiche della produzione e del mercato: al raggiungimento di tale obiettivo è volta, infatti, la revisione annuale dei prezzi, che viene effettuata proprio per assicurare remunerazioni eque ai produttori e per stabilizzare i mercati.

Circa l'auspicato coordinamento, in seno alle organizzazioni internazionali competenti, delle politiche agricole dei Paesi aderenti all'UEO, per giungere ad accordi più ampi nei diversi settori della produzione e degli scambi, si precisa che i Paesi della Comunità si sono sempre adoperati per giungere ad una intensificazione delle informazioni reciproche con i Paesi terzi produttori-esportatori, in modo da contribuire all'equilibrio dei mercati mondiali nei settori agricoli più importanti.

Si aggiunge che l'invito, rivolto nella stessa Raccomandazione, per una maggiore partecipazione ad accordi internazionali per singoli prodotti o gruppi di prodotti, risponde proprio agli interessi della CEE, specialmente per quanto riguarda i settori caratterizzati da notevoli problemi di collocamento.

Per ciò che concerne l'invito, rivolto dal Consiglio d'Europa agli Stati membri delle Comunità europee di realizzare, in conformità degli obiettivi generali del « Memorandum sulla riforma dell'agricoltura » e attraverso modifiche di struttura, un orientamento della produzione che meglio si adatti alle possibilità degli sbocchi, e ciò per l'evidente considerazione che l'equilibrio dei mercati sarebbe più agevolmente raggiunto, qualora, alle misure precedentemente indicate e riguardanti i prezzi, si accompagnassero misure di carattere strutturale, volte a commisurare la produzione alle effettive possibilità di collocamento dei prodotti, si richiamano le decisioni che il Consiglio della CEE ha adottato nel corso della sessione 22 - 25 marzo 1971.

In tale sede, è stato infatti raggiunto un accordo sul problema prezzi-strutture, con il quale è stato stabilito che la politica agricola della Comunità non sarà più legata soltanto alla manovra dei mercati e dei prezzi, con interventi modesti sul piano delle strutture, ma dovrà divenire, invece, una vera e propria politica che investa la globalità degli aspetti sociali e strutturali dell'agricoltura comunitaria.

Va aggiunto che gli accordi testè conclusi favoriscono, in certa misura, gli interessi del nostro Paese, il quale, nella « nuova modulazione », potrà trovare un efficace punto di partenza per il superamento degli squilibri che tuttora travagliano tutto il settore pri-

mario, anche se con diversa intensità ed incidenza.

Infatti, le decisioni prese in ordine alle strutture — e che dovranno essere ora ratificate dai sei Governi — riguardano il finanziamento di un regime d'aiuti agli agricoltori che accettano di lasciare i campi, nonchè il finanziamento di « azioni comuni » volte a promuovere l'ammodernamento delle aziende, le condizioni di commercializzazione dei prodotti, eccetera, con un contributo finanziario più elevato a favore delle regioni agricole meno sviluppate, com'è nel caso del nostro Mezzogiorno, per alcune di tali misure.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 626, relativa ai problemi giuridici posti dall'inquinamento dei mari, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella seduta del 21 gennaio 1971 — su proposta della Commissione delle questioni giuridiche (*Doc.* 2896) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere, come appare sommamente opportuno, al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ed in seno alle altre istanze internazionali indicate in detta Raccomandazione, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 4736)

RISPOSTA. — Si fa, anzitutto, presente che sin dal gennaio 1971 il Dicastero degli affari esteri ha richiamato l'attenzione di questo Ministero sulla Raccomandazione n. 626, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 21 gennaio 1971 e riguardante i problemi giuridici posti dall'inquinamento dei mari.

Si aggiunge che nell'ambito del paragrafo n. 20 della Raccomandazione stessa, in cui sono indicati gli organismi internazionali che si occupano dei problemi giuridici posti dall'inquinamento dei mari sia in linea generale che secondo più specifici aspetti, il Ministero di grazia e giustizia ha partecipato attivamente, a mezzo dei propri rappresentanti, il 22 febbraio 1971, a una riunione internazionale in vista della conferenza di Stoccolma del 1972 indetta dalle Nazioni Unite, nella quale verrà trattato il problema di carattere generale.

In detta riunione si è anche stabilito che eventuali accordi di carattere regionale potranno essere discussi o in sede CEE o sul piano bilaterale e multilaterale tra i Paesi interessati; così ad esempio nel caso della Riviera ligure e della Costa azzurra fra l'Italia, Francia e Principato di Monaco ovvero in quello dell'Adriatico fra l'Italia, Jugoslavia, Grecia e Albania.

Successivamente con nota dell'11 marzo 1971 il Ministero degli affari esteri ha informato che il Comitato dei delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa nella 197ª seduta ha iniziato l'esame della Raccomandazione di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

15 aprile 1971

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 624, relativa alla protezione giuridica dei consumatori, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella seduta del 21 gennaio 1971 — su proposta della Commissione delle questioni giuridiche (*Documento* 2902) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere, come appare sommamente opportuno, al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 4742)

RISPOSTA. — In merito al parere richiesto a questo Ministero sulla Raccomandazione n. 624, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella seduta del 21 gennaio 1971, relativa alla protezione giuridica dei consumatori, si fa presente che nella conferenza dei Ministri della giustizia d'Europa tenutasi all'Aja dal 26 al 28 maggio 1970, questo stesso Ministero è intervenuto con una propria comunicazione, con la quale si esaminava la complessa problematica da affrontare per realizzare nel nostro ordinamento la tutela giuridica del consumatore.

Si aggiunge che il Ministero di grazia e giustizia segue con la massima attenzione l'andamento della discussione presso il Consiglio di Europa della Raccomandazione in esame e si mantiene in costante contatto, tramite il Dicastero degli affari esteri, con la delegazione italiana.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

15 aprile 1971

ROMANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il suo Dicastero a disattendere la proposta del Ministero delle finanze per l'assunzione di personale diurnista a contratto trimestrale nelle ricevitorie del lotto, tanto più in quanto, alle precedenti difficoltà, si aggiunge quella nata dall'articolo 32 del decreto 28 dicembre 1970, n. 1079, per la quale gli aggi prima corrisposti ai gestori delle ricevitorie del lotto sono stati ridotti di oltre il 70 per cento, onde i gestori non possono più provvedere a loro spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento delle ricevitorie. (int. scr. - 4548)

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta all'interrogazione su indicata, in luogo del Ministero del tesoro.

Va riferito preliminarmente che le norme vigenti non prevedono alcuna possibilità di assunzioni di personale con contratti a termine, da assegnare alle ricevitorie del lotto.

Ai sensi della legge 28 dicembre 1967, numero 1330, le assunzioni di personale del lotto avvengono infatti unicamente in base a concorso pubblico per esami: attualmente è in via di espletamento un concorso a 446 posti di aiuto ricevitore, bandito con decreto del 19 giugno 1968.

Quest'Amministrazione, peraltro, muovendosi nella direzione indicata dalla signoria vostra onorevole, aveva già predisposto da qualche tempo uno schema di provvedimento legislativo che, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959 prevedeva la possibilità di assumere personale straordinario, per esigenze di servizio delle ricevitorie del lotto, di carattere eccezionale e non ricorrente.

Nel frattempo, però, è intervenuta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modificazioni e integrazioni alle legge 18 marzo 1968, n. 249 avente per oggetto il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento delle funzioni ed il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti.

L'articolo 25 della legge in parola, nello stabilire la cessazione di tutte le disposizioni che consentivano assunzioni di personale straordinario, ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare (con le modalità previste dall'articolo 21 della legge stessa), entro il 31 marzo 1971, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Questo ministero pertanto, nel quadro della nuova normativa sta esaminando l'eventualità di promuovere l'emanazione di un'apposita disposizione, che consenta l'assunzione di personale straordinario da assegnare alle ricevitorie del lotto in relazione alle effettive esigenze di servizio di taluni Uffici.

Ciò posto, è appena il caso di far rilevare, in merito all'accenno che è stato fatto nella interrogazione alla nuova misura degli aggi, che la disposizione introdotta dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, arrecherà sicuri vantaggi alla maggior parte dei gestori, nel mentre opererà, a parità di incassi realizzati, una riduzione solamente nei confronti dei

gestori delle ricevitorie più importanti, i quali in passato sono venuti a trovarsi in una posizione di ingiustificato privilegio.

Il Ministro delle finanze
PRETI

14 aprile 1971

SAMMARTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è più dato luogo alla costruzione degi asili infantili a suo tempo previsti nel comune di Agnone — già provincia di Campobasso, oggi provincia di Isernia — e nella frazione Villa Canale, oltre che nella località rurale di Sant'Onofrio, e se non si ritenga di doversi immediatamente procedere alla realizzazione di dette auspicate opere. (int. scr. - 4901)

RISPOSTA. — In merito ai motivi per i quali non si è provveduto alla realizzazione dei tre asili infantili previsti a favore del comune di Agnone (Isernia) si fa presente quanto segue.

La Cassa per il Mezzogiorno, nel settore degli asili infantili, sin dal lontano luglio 1963, causa le limitate disponibilità finanziarie, fu costretta a sospendere l'approvazione di progetti di nuove opere; l'attività del settore fu così ristretta all'esame delle perizie di aggiornamento dei progetti già approvati e non appaltati a causa della non remuneratività dei prezzi.

Successivamente nel programma di completamento del quindicennio 1950-1965 è stato compreso un ridotto numero di asili, le cui pratiche erano in avanzata fase di istruttoria.

Pertanto la scelta è caduta sempre su quegli interventi per i quali erano già pervenuti da tempo alla Cassa i relativi progetti e per i quali era stata trasmessa tutta la documentazione.

Attualmente la Cassa è abilitata ad intervenire in materia di edilizia scolastica solo in quelle località comprense nelle zone dichiarate di particolare depressione e indicate in un apposito elenco approvato dallo scrivente.

Per quanto riguarda i tre asili in oggetto, a suo tempo inclusi nel quarto programma, la località in cui sono situati non figurano comprese nell'elenco dei Comuni ricadenti in aree di particolare depressione, e inoltre non risultano mai pervenuti gli appositi progetti. Le relative pratiche, infatti, non sono state mai poste in istruttoria e pertanto la Cassa non può più occuparsi della realizzazione degli anzidetti asili.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

19 aprile 1971

SECCHIA, BERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che i carabinieri del gruppo « Bergamo », imputati per abuso di potere, lesioni gravi e violenza privata nei confronti di cittadini arrestati nella zona di Crema, in provincia di Cremona, nel 1964, quali sospetti di rapina, siano stati reintegrati in servizio.

Gli interroganti desiderano, inoltre, conoscere in base a quali disposizioni, ancora prima che la Magistratura abbia emesso la propria sentenza, sia stata possibile la loro riammissione in servizio. (int. scr. - 5010)

RISPOSTA. — La riammissione in servizio dei militari dell'Arma dei carabinieri cui si riferiscono gli onorevoli interroganti ha avuto luogo su conforme decisione della competente autorità giudiziaria.

Nel marzo 1970, infatti, la 2ª sezione penale del tribunale di Roma, a parziale modifica di una precedente ordinanza con la quale il giudice istruttore dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione nei confronti di detti militari della pena accessoria della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, determinò che tali militari fossero sospesi soltanto dall'esercizio delle funzioni, dei compiti e delle attività di polizia giudiziaria.

In armonia all'anzidetta determinazione, i militari in parola sono stati reimpiegati in incarichi che comportano l'esercizio di com-

piti di natura meramente burocratica, esclusa quindi qualsiasi funzione di polizia giudiziaria.

Il Ministro della difesa
TANASSI

13 aprile 1971

TIBERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che i produttori agricoli lamentano, ad ogni campagna dell'olio d'oliva, il sistematico ritardo con il quale riscuotono le integrazioni di prezzo previste dagli accordi conclusi in sede di CEE;

rilevato, altresì, che anche nell'attuale campagna 1970-71 la raccolta e la molitura delle olive già sono iniziate — in alcune regioni — da circa tre settimane, mentre le norme relative all'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva sono completamente assenti;

considerato che a quanto sopra riferito non è estranea l'insufficienza di personale negli uffici periferici competenti,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di evitare il persistere dei lamentati ritardi che si verificano nella riscossione delle integrazioni di prezzo dell'olio d'oliva e che tanto negativamente incidono sui già precari bilanci delle aziende agricole, piccole e grandi, frustrando le finalità economico-sociali poste a base della concessione integrativa voluta dalla Comunità economica europea. (int. scr. - 4240)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra onorevole, le norme per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1970-71 sono state emanate con il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Come è altresì noto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto-legge, con decreto del 28 dicembre 1970, ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo, nonchè le modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura, estrazione e raffinazione.

In particolare, per la presentazione delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione, è stato stabilito il termine del 30 aprile 1971 per tutte le provincie, ad eccezione di quelle di Genova, Imperia, La Spezia, Lucca, Massa Carrara, Reggio Calabria, Salerno e Savona, per le quali il termine stesso è stato fissato al 31 maggio 1971.

Il Ministero, intanto, ha provveduto, nei limiti del possibile, a potenziare gli uffici incaricati delle operazioni di istruttoria, liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo, al fine di rendere più sollecito lo svolgimento delle operazioni stesse.

Per quanto riguarda il ritardo lamentato dalla signoria vostra onorevole per le campagne precedenti, si è già avuto più volte occasione di precisare che esso è dovuto a molteplici e complesse cause, tra le quali, in primo luogo, la difficoltà di disporre delle ingenti somme necessarie per l'erogazione del beneficio e la necessità di effettuare i prescritti controlli.

Le difficoltà di ordine finanziario saranno ora superate a seguito dell'emanazione della legge concernente « finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA ».

Tale legge, infatti, consentendo di far fronte agli impegni dello Stato verso il FEOGA e verso i produttori agricoli, senza che si creino difficoltà per il bilancio statale, permetterà di agire con maggiore rapidità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

14 aprile 1971